REGOLAMENTO (CEE) N. 1412/89 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 1989
che diminuisce i prezzi dei cereali fissati per la campagna 1989/1990 in applicazione del regime degli stabilizzatori

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 3,

considerando che la Commissione ha constatato che, in applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la produzione di cereali nel 1988/1989 ha superato il quantitativo massimo garantito per la campagna in causa ; che, in applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, occorre diminuire del 3 % i prezzi di intervento dei cereali fissati dal Consiglio per la campagna 1989/1990 e correggere i prezzi indicativi ;

considerando che, a fini di chiarezza, è opportuno riprendere nell'allegato al presente regolamento, i bonifici speciali di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 1214/89 del Consiglio, del 3 maggio 1989, che fissa per la campagna di commercializzazione 1989/1990, i prezzi applicabili nel settore dei cereali (3) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 4 ter, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2727/75, i prezzi applicabili per la campagna 1989/1990 nel settore dei cereali, sono quelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 1989.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 2.

ALLEGATO

	(in ECU/t)		*(in ECU/t)*
FRUMENTO TENERO		GRANTURCO	
Prezzo d'intervento (1)	174,06	Prezzo d'intervento	174,06
Prezzo indicativo	241,08	Prezzo indicativo comune	219,46
SEGALA		SORGO	
Prezzo d'intervento (2)	165,36	Prezzo d'intervento	165,36
Prezzo indicativo comune	219,46	Prezzo indicativo comune	219,46
ORZO		FRUMENTO DURO	
Prezzo d'intervento	165,36	Prezzo d'intervento :	
		— Comunità dei dieci	253,26
		— Spagna	215,83
Prezzo indicativo comune	219,46	Prezzo indicativo	306,66

(1) Il prezzo è aumentato di 3,48 ECU/t per il frumento tenero panificabile, conforme ai criteri qualitativi specifici di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).
(2) Il prezzo è aumentato di 8,70 ECU/t per la segala panificabile, conforme ai criteri qualitativi specifici di cui al regolamento (CEE) n. 1570/77.